

L'accertamento bancario deve rispettare il principio di capacità contributiva

di Alvise Bullo e Fabrizio Dominici

SOMMARIO

	Pag.
Gli ultimi interventi interpretativi. La Circolare della Guardia di Finanza n. 1/2008	925
La rilevanza dei prelevamenti dal conto ai fini della determinazione presuntiva dei compensi e del riconoscimento di costi occulti	925
I postulati costituzionali	926
Cuore centrale del problema: la matematica in aiuto del diritto tributario	927
La necessità del contraddittorio	929
Conti intestati a soggetti terzi e conti co-intestati	930
Conclusioni	933

Gli ultimi interventi interpretativi. La Circolare della Guardia di Finanza n. 1/2008

I prelievi e versamenti non giustificati generano ricavi presunti, questa è la conclusione dei contenuti della recente circolare della Guardia di Finanza che recepisce l'orientamento della recente giurisprudenza e le indicazioni fornite dalla Agenzia delle Entrate. Con la citata circolare, la Guardia di Finanza ha infatti aggiornato i propri indirizzi operativi, stabilendo che è necessario ricorrere alle indagini finanziarie ogni qualvolta ciò risulti utile, opportuno e consigliabile per giungere alla "... esatta ricostruzione della posizione fiscale dei contribuenti oggetto dell'attività ispettiva; ...", specificando che, l'esercizio del potere istruttorio connesso con gli accertamenti

bancari, "... non è necessariamente subordinato al preventivo avvio di una specifica verifica fiscale."

La rilevanza dei prelevamenti dal conto ai fini della determinazione presuntiva dei compensi e del riconoscimento di costi occulti

La Sentenza della Corte Costituzionale dell'8 giugno 2005, n. 225 (in "*Finanza & Fisco*" n. 27/2005, pag. 2176), emessa a seguito di dubbi di costituzionalità sollevati, dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, sull'art. 32, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ha statuito che non è "manife-

stamente arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati dai conti correnti bancari effettuati da un imprenditore siano stati destinati all'esercizio dell'attività d'impresa e siano, quindi, in definitiva, detratti i relativi costi, considerati in termini di reddito imponibile". In particolare si era sollevato il dubbio della irragionevole doppia presunzione (con conseguente violazione dell'art. 53 della Costituzione) che i prelievi non giustificati fossero acquisti e che dagli acquisti derivassero ricavi costituenti imponibile, con la conseguente impossibilità di dedurre i costi dai ricavi meramente presunti e con palese violazione del principio di capacità contributiva (1). Anche l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 32 del 19/10/2006, al paragrafo 5.5 (in *"Finanza & Fisco" n. 37/2006, pag. 3331*), significativamente intitolato "Incidenza dei costi occulti", ha chiarito che (2): "... in caso di ricostruzione del reddito d'impresa sulla base del predetto metodo (induttivo - posto che se non fosse induttivo ci si potrebbe difendere sulle scritture contabili e documenti, viceversa nel caso in cui esista un divario abnorme tra le risultanze dell'accertamento bancario e la contabilità, giocoforza che la stessa diviene inattendibile e quindi l'accertamento di qualifica come induttivo, *n.d.A.*) l'ufficio non può non tenere conto, soprattutto in assenza di documentazione certa, di un'incidenza percentuale di costi presunti a fronte dei maggiori ricavi accertati; regola che, ovviamente, vale anche se in tutto o in parte i maggiori ricavi siano stati assunti tramite indagini bancarie. È appena il caso di ribadire che tale riconoscimento resta escluso ai fini IVA poiché nel meccanismo di tale tributo la base imponibile è costituita dall'insieme dei soli corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore (Cassazione n. 7973/2001)".

Trattasi di un criterio che presuppone per la determinazione del reddito da parte dell'impresa la imprescindibile esistenza di un costo a cui cor-

risponde l'investimento che ha generato il ricavo, atteso che diversamente opinando siffatta determinazione si rivelerebbe confliggente con il principio di capacità contributiva di cui agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

Sotto il citato profilo di legittimità, è il caso di sottolineare che la Consulta - con sentenza del 6 giugno 2005, n. 225 -, sia pure con riferimento a fattispecie pregressa riguardante l'equiparazione dei prelievi effettuati da un imprenditore ai ricavi non contabilizzati -, ha definitivamente stabilito che la relativa presunzione, sancita dall'art. 32, numero 2), del D.P.R. n. 600 del 1973, resta indenne da qualsiasi censura di illegittimità per le ragioni che: tale presunzione non appare irragionevole in quanto il conseguente procedimento accertativo non si traduce in una sanzione impropria né, tanto meno, in una disparità di trattamento tra contribuenti; non sussiste alcuna violazione del principio di capacità contributiva in quanto risulta pienamente ammissibile l'incidenza percentuale dei relativi costi, e conseguentemente detraibili dall'ammontare dei prelievi non giustificati, trattandosi evidentemente di accertamento "induttivo" in senso stretto.

I postulati costituzionali

L'art 53 della Costituzione stabilisce che *«tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva»*.

Ciò specificato appare importante fare un po' di chiarezza in riferimento ai postulati che sono posti alla base dell'art. 53 della Costituzione per poi disquisire dettagliatamente se gli accertamenti da bancari/finanziari possano determinare, in certi casi e se non "corretti", l'illegittimità costituzionale in riferimento all'articolo 53 citato posto a presidio e garanzia nei confronti dell'Ente impositore ma, altresì, come criterio di risoluzione del

Nota (1) — Appare importante indicare parte della sentenza n. 225/2005 della Corte Costituzionale (riferita agli accertamenti bancari) secondo la quale: "Va premesso che l'assunto del rimettente, relativo alla indeducibilità delle componenti negative dal maggior reddito d'impresa accertato in base alla norma impugnata, non solo è apodittico, ma risulta altresì smentito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in caso di accertamento induttivo, si deve tenere conto - in ossequio al principio di capacità contributiva - non solo dei maggiori ricavi ma anche della incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall'ammontare dei prelievi non giustificati. Così interpretata, la norma si sottrae alla censura di violazione dell'art. 53 della Costituzione ...".

Nota (2) — In questo senso: A. BULLO-E. ZANETTI, "Le indagini bancarie: i chiarimenti della circolare 32/E/2006", in *Eutekne*, n. 11/2006.

conflitto di interessi tra consociati.

Postulati alla base dell'art 53 della Costituzione:

— la capacità contributiva ha carattere soggettivo (3);

— deve essere intesa come forza contributiva qualificata dalla attitudine alla contribuzione;

— la capacità contributiva deve essere effettiva e reale non certamente presunta.

Cuore centrale del problema: la matematica in aiuto del diritto tributario

Appare importante specificare poche cose ma chiare:

— evadere le imposte è sbagliato e chi evade deve pagare le imposte evase, più le sanzioni in vigore, più gli interessi;

— le imposte si devono pagare solo ed esclusivamente sulla reale capacità contributiva;

— gli accertamenti bancari verso i “partita IVA” impongono di qualificare, attraverso una presunzione legale relativa (4), il prelievo e l'accredito “non giustificato” e che non sia transitato nelle scritture contabili come ricavo (5) (non come reddito e già questo è importante come differenza).

Attraverso queste semplicissime tre regole di diritto e di buon senso formuliamo degli esempi matematici e semplici per fare comprendere in maniera inequivocabile la correttezza delle tesi espresse dalla Corte Costituzionale n. 225/2005 e dalla Circolare n. 32/2006 e riferite alla circostanza che per evitare che il meccanicismo (presunzione legale relativa) di cui all'art. 32 del D.P.R. 600/1973 possa violare il predicato di cui all'art. 53 della Costituzione bisogna necessariamente che, negli accertamenti induttivi/bancari, si tenga per forza di cose conto anche di un'incidenza percentuale di costi (data dalla c.d. ricarica) a fronte di presunti maggiori ricavi.

Esempio:

Si supponga un rivenditore d'auto che abbia comprato una sola auto (per semplicità e per fare comprendere l'essenza del ragionamento) pagata 30.000 € e l'abbia rivenduta incassando 32.000 €.

Supponiamo che entrambi i movimenti (acquisto per 30.000 € e vendita per 32.000 € siano transitati per l'estratto conto bancario).

Supponiamo che a seguito di accertamento bancario il contribuente non sia in grado di giustificare, per qualsiasi motivo, detta entrata e detta uscita di banca e che vieppiù lo stesso non abbia inserito dette operazioni (movimenti di banca) nelle scritture contabili perché in contabilità semplificata.

Ciò premesso e del tutto legittimamente deve operare la presunzione legale relativa di cui all'art. 32 del D.P.R. 600/1973 secondo la quale $32.000 € + 30.000 € = 62.000 €$ costituiscono ricavi.

Nessuno può dire il contrario.

Nessuno, però, potrà affermare che la reale tassazione possa essere su 62.000 € posto che la vera e reale capacità contributiva (come imposto dall'art. 53 della Costituzione e dalle Corte Costituzionale 120/1972, 200/1976, 126/1979, 42/1980) è pari a soli 2.000 € (vero guadagno ottenuto dalla differenza tra 32.000 e 30.000 €).

La differenza (e quindi l'errore) su importi bassi è, però, in termini percentuali enorme!

Infatti, il commerciante d'auto se viene tassato sulla reale capacità contributiva significa che sarà tassato su di una ricarica pari al 7%; viceversa se fosse tassato sulla “fantomatica” ed errata nuova capacità contributiva di 62.000 € sarebbe tassato su di una ricarica impossibile ed inesistente pari a: 6.199.900% (infatti lo stesso avrebbe ricavi per € 62.000 a fronte di costi riconosciuti pari a zero).

Nota (3) — Per la Corte Costituzionale, in base anche alle sentenze n. 120/1972, 200/1976, 126/1979, 42/1980, la capacità contributiva deve assicurare che ogni prelievo sia giustificato da indici **concretamente** rilevatori di ricchezza, e ciò assicura che sia colpita l'**effettiva** idoneità del soggetto al prelievo.

Nota (4) — A. BULLO, *Accertamenti da studi di settore verso i professionisti e divieto di presunzioni di secondo grado*, in *Il Fisco* n. 40/2008, fasc. n. 1, pag. 7183.

Nota (5) — A. BULLO, *Gli accertamenti bancari verso i professionisti*, in *Corriere Tributario* n. 48/2007, pag. 3927.

La semplicità premia sempre

Tralasciando qualsiasi discorso aulico e scendendo direttamente nel pratico appare corretto affermare che l'art. 32 del D.P.R. 600/1973 deve e può perfettamente operare ma i risultati raggiunti con lo stesso strumento (€ 62.000 nel caso dell'esempio) devono necessariamente "calarsi" nella realtà posto che l'art. 53 della Costituzione "sta sopra" all'art. 32 del D.P.R. 600/1973.

Come ci si fa a calare nella realtà per rispettare l'art. 53 della Costituzione nel caso di specie? È molto semplice. La variabile è rappresentata dai coefficienti di ricarica se si disquisisce di cessioni di beni.

Pertanto, nel caso dell'esempio del commerciante d'auto bisognerà identificare la sua ricarica media. Ebbene, supponiamo che le CCIAA, gli studi di settore, ecc. stabiliscano che mediamente (dati assolutamente a caso, sia chiaro) i commercianti d'auto abbiano una ricarica che spazia del 5 al 9%, ebbene agli stessi nell'ambito di accertamenti bancari su induttivi bisognerà necessariamente riconoscere (come imposto dalla Corte Costituzionale dell'8 giugno 2005, n. 225 e dalla Circolare n. 32/E/2006) una percentuale di costi che in raffronto dei presunti maggiori ricavi (determinati dall'accertamento bancario) posizioni il contribuente nella percentuale di ricarica specificata (nel caso dell'esempio dal 5 al 9%).

Altrimenti, se l'Organo Verificatore e/o Accertatore ritiene che lo stesso debba avere una ricarica diversa (ad esempio pari al 500%) deve lo stesso provare (art. 2697 c.c.) e motivare che il contribuente dell'esempio in realtà non vende auto ma svolge l'attività X e che tale attività X ha una ricarica del 500%.

Si faccia, peraltro, attenzione che la tesi di considerare in deduzione dei costi ancorché non documentati pari all'ammontare dei prelievi non giustificati non regge in diritto posto che detta tecnica non ha nulla a che vedere con il rispetto dell'art. 53 della Costituzione.

Infatti, si pensi al seguente banale esempio:

acquisto auto 30.000 €;

vendita a 32.000 €.

In questo caso, considerando in deduzione i

"30.000" € allo scopo di addivenire alla tassazione (62.000 – 30.000 = 32.000) si giungerebbe a tassare un valore che non collima con la capacità contributiva.

Di più, se il caso fosse stato:

accredito non giustificato 32.000 €;

addebito non giustificato 1.000 € allora la tassazione sarebbe avvenuta su 32.000 € (tassazione non corretta).

E ancora:

accredito non giustificato 32.000 €;

addebito non giustificato 61.000 € allora "deducendo" i "61.000" si arriverebbe ad una base imponibile pari a 32.000? Evidente che non è questa la tecnica corretta posto che la tecnica corretta è la fissazione della percentuale di ricarico e una volta stabilita si dovrà interagire sulla stessa.

Si supponga un esempio più complesso ma avendo ben chiaro in mente la semplicità del metodo esposto lo stesso risulterà facilmente risolvibile.

Accertamento bancario verso rivenditore d'auto:

— 4.500 movimenti bancari in accredito non giustificati = accrediti non giustificati per € 975.000

— 3.800 movimenti bancari in addebito non giustificati = addebiti non giustificati per € 415.000

Ricavi complessivi determinati (art. 32 D.P.R. 600/1973): 975.000 + 415.000 = 1.390.000 €

Essere tassati su 1.390.000 € può dirsi avere rispettato la reale capacità contributiva? Certo che no posto che si avrebbe una ricarica pari a 139.000.000%!!

Se la tassazione avvenisse su 975.000 € (quindi si deducono a titolo di costo € 415.000) può dirsi avere rispettato la reale capacità contributiva? Certo che no posto che si avrebbe una ricarica pari a 97.499.000%!!

La reale tassazione, rispettosa, dell'art 53 della Costituzione deve avvenire su € 100.000 circa, imputando costi percentuali per € 1.290.000 allo scopo di essere tassati su di una ricarica dell'8%.

Del resto, ancorché si ravvisi un contrasto tra la Consulta e la Corte di Cassazione sul tema (6), giova segnalare che la recente Corte di Cassazione del 4

Nota (6) — In questo senso: M. TASINI, *Costi e ricavi, presunzioni diverse*, Italia Oggi, 15.12.2008, pag. 24.

dicembre 2008 n. 28795 che ha ribadito che “... in tema di accertamento delle imposte sui redditi, e con riferimento all’acquisizione dei movimenti di un conto corrente bancario, debbono essere considerati ricavi sia le operazioni attive che quelle passive, senza che si debba procedere alla deduzione presuntiva di oneri e costi deducibili, ...” logica conseguenza di tale enunciato, è che è posto a carico del contribuente l’onere di indicare e provare eventuali specifici costi deducibili. Ebbene, tra i costi deducibili, se si vuole necessariamente rispettare l’art. 53 della Costituzione, si debbono indicare i costi che permettono di rispettare la ricarica e, pertanto, correttamente al contribuente gli si impone un onere probatorio che (nei limiti dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 7, co. 4 del D.Lgs. n. 546/1992) egli potrà adempiere dimostrando, provando e motivando un *quantum* di costi da doversi riconoscere in ossequio alla percentuale oggettiva di ricarica determinata.

La necessità del contraddittorio

La posizione erariale cavalcando l’orientamento giurisprudenziale che ritiene legittime le riprese a tassazione dei prelevamenti dai conti bancari anche quando non precedute da contraddittorio (7), pare svilirne il suo valore, nonostante esso rappresenti, una ineludibile garanzia difensiva e uno strumento necessario e prodromico all’istruttoria per accertamento, soprattutto per la dimostrazione dei prelievi e dei versamenti oltre che della loro rilevanza fiscale. Invero esso si configura come un passaggio necessario, (dalla Agenzia delle entrate ritenuto opportuno), per provocare un esercizio anticipato del diritto di difesa del contribuente, oltre che utile a evitare l’emissione di atti che potrebbero risultare infondati in relazione alle giustificazioni adducibili dal contribuente. Secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, la mancata instaurazione del contraddittorio, non degrada la presun-

zione legale a presunzione semplice (8). La sua doverosità, ci sembra possa essere ritratta da una logica e sistematica interpretazione dell’ordinamento, laddove è previsto il principio di collaborazione tra fisco e contribuente, principio rinvenibile nelle disposizioni contenute nello Statuto del contribuente e segnatamente negli artt. 5, 6, 7, 10, 11, 12, comma 7. L’art. 12, comma 7, in particolare, prevede il diritto del contribuente di presentare osservazioni avverso i rilievi contenuti nel verbale di constatazione redatto dall’organo accertatore all’esito di una verifica fiscale. Tali osservazioni devono essere puntualmente valutate dagli uffici impositori prima dell’esercizio dei propri poteri accertativi. L’atto di accertamento, infatti, non può essere emesso prima del decorso del termine di sessanta giorni dalla consegna di copia del verbale, termine nel quale il contribuente può esercitare (o meno) la facoltà di dedurre. Di talché si determina una sospensione del potere di accertamento per sessanta giorni finalizzata a consentire al contribuente di esporre le proprie ragioni e all’Ufficio di valutarle. L’art. 16 del D.Lgs. n. 472/1997 prevede poi, la facoltà del contribuente di presentare osservazioni avverso l’atto di contestazione, prima che le sanzioni vengano concretamente irrogate. L’art. 6, comma 2, dello Statuto del contribuente ha riaffermato tale garanzia imponendo all’amministrazione di informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza da cui possa scaturire l’irrogazione di una sanzione. L’obbligatorietà del contraddittorio traspare ancor con maggiore forza e chiarezza, dal dettato della Corte di Giustizia CE, Sez. VI, che con la sentenza del 12 dicembre 2002, causa n. C-395/00 (causa Cipriani contro il Ministero delle finanze italiano), ne ha riconosciuto la sua obbligatorietà. La Corte di Giustizia ha lì statuito che il diritto di difesa deve essere garantito, in qualunque procedimento che possa portare all’adozione di misure sfavorevoli per l’interessato e costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario, dovendosi in ogni caso ricono-

Nota (7) — Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 23/01/2008, n. 1405. L’art. 32, D.P.R. n. 600/1973, “... nella parte in cui prevede l’invito al contribuente a fornire dati e notizie in ordine agli accertamenti bancari, non impone all’Ufficio l’obbligo di uno specifico e previo invito, ma gli attribuisce una mera facoltà, della quale può avvalersi in piena discrezionalità”.

Nota (8) — Cassazione, Sez. V, n. 16837 del 20 giugno 2008.

scere ai soggetti interessati, la facoltà di rappresentare efficacemente le proprie ragioni dinanzi ad una autorità amministrativa o giurisdizionale. La pronuncia della Corte introduce quindi la necessità del preventivo contraddittorio. Il diritto di esporre le proprie ragioni, è infatti sancito, a livello soprannazionale dall'art. 6, comma 3, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ed è stato recentemente ribadito, in quella dichiarazione di principio costituita dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ove, all'art. 41, si afferma che il diritto ad una buona amministrazione comprende quello di ogni individuo ad essere ascoltato, prima che ne suoi confronti venga adottato un qualsiasi provvedimento capace di arrecargli pregiudizio. La portata dell'affermazione di tale regola con esplicito riferimento ai procedimenti tributari va valutata quindi considerando, sia gli effetti propri delle sentenze interpretative, sia i numerosi precedenti della stessa Corte. Le sentenze interpretative in quanto vertono su questioni di diritto, oltre a vincolare il giudice *a quo*, che è tenuto a conformarvisi, hanno efficacia generale ed obbligano i giudici e le amministrazioni comunitarie ad applicare la norma così come interpretata dalla Corte di giustizia alle fattispecie identiche a quelle già decise, tant'è che in relazione agli effetti da esse esplicati si è parlato di precedenti vincolanti. Nel caso di specie, poi, l'autorevolezza della pronuncia è rafforzata dal fatto che essa si colloca nel solco tracciato da una giurisprudenza assolutamente uniforme come dimostra la sentenza del 23 ottobre 1974 (Transocean Marine Paint Association c. Commissione, causa C-17/74), laddove la Corte ha affermato l'esistenza di una norma generale secondo la quale, quando i provvedimenti della pubblica autorità possono ledere in maniera sensibile gli interessi dei destinatari, questi ultimi devono essere posti in grado di presentare tempestivamente le proprie difese. Ancora nella sentenza della Corte del 13 febbraio 1979 (causa C- 85/76, Hoffman e La Roche c. Commissione) è stata poi sancita l'inviolabilità del diritto alla difesa in qualsiasi procedimento, anche di natura amministrativa, nel quale possano essere in-

flitte sanzioni. Ancora, nelle sentenze della Corte del 24 ottobre 1996 (causa C- 32/95, Commissione c. Lisrestale altri) e del 21 settembre 2000, (causa C- 462/98, Mediocurso c. Commissione), la Corte ha ribadito che il fondamentale diritto del cittadino ad essere sentito va garantito anche se nel procedimento non vi siano espresse disposizioni in tal senso. Le sentenze precisano quindi, che il diritto al contraddittorio deve essere garantito non solo nei procedimenti che hanno luogo innanzi alle istituzioni comunitarie, ma anche in tutti i procedimenti a cui si applica il diritto comunitario e, particolarmente, nei procedimenti sanzionatori, affermando che tali principi di civiltà giuridica derivano proprio dalle regole comuni contenute negli ordinamenti degli Stati membri.

Conti intestati a soggetti terzi e conti co-intestati

L'accertamento bancario, è lo strumento di indagine più incisivo nella disponibilità della amministrazione finanziaria per l'individuazione di quei flussi finanziari che potrebbero apparire come veri indici rivelatori di capacità contributiva. La previsione normativa pone l'onere probatorio liberatorio sul contribuente, che deve dimostrare che i movimenti finanziari a lui contestati sono stati assoggettati ad imposizione a titolo di acconto o definitivo, oppure sono completamente estranei alla sua attività. La giurisprudenza di legittimità e di merito hanno infatti ripetutamente stabilito che i singoli dati ed elementi risultanti dai conti correnti bancari, possono essere posti a base degli accertamenti e delle rettifiche, senza necessità di ulteriori elementi di riscontro, facendo ovviamente salva, la possibilità di fornire la prova contraria. Nel caso in cui vi sia coincidenza fra il contribuente sottoposto ad accertamento ed il soggetto nei cui confronti vengono disposte le verifiche bancarie (9), la presunzione legale che il soggetto verificato utilizzi il rapporto bancario per i pagamenti e gli incassi della propria attività è tale per cui, l'amministrazione non dovrà evidenziare i requisiti della gravità, precisione e concordanza, richiesti invece nelle

Nota (9) — Cass. sez. V, 18 settembre 2003, n. 13819 (riportata in massima a pag. 939, e integralmente in "Finanza & Fisco" n. 42/2003, pag. 4409).

presunzioni semplici (10). Invero, in passato, la medesima presunzione è stata ritenuta applicabile anche al caso in cui il conto corrente bancario è risultato cointestato con altri soggetti estranei all'accertamento tributario (Cass. sez. V, 21 giugno 2001, n. 8457 — **riportata in massima a pag. 935**) e le considerazioni del legislatore sono state fondate sul principio di rilevante probabilità che il contribuente abbia utilizzato proprio quei conti oggetto di ispezione, per l'esercizio dell'attività e ciò secondo il noto brocardo dell'*id quod plerumque accidit*. Diverso è invece il caso in cui l'ufficio ritenga di avvalersi delle risultanze di accertamenti bancari condotti nei riguardi di soggetti terzi. La giurisprudenza è unanimemente orientata nel ritenere che, in presenza di determinati presupposti, è sempre consentito all'amministrazione finanziaria acquisire copia dei conti bancari, anche nei confronti di soggetti terzi rispetto al contribuente accertato, (soci, amministratori, coniuge ...), sostenendo che l'accertamento "deve essere esteso a tutti quei conti di cui il contribuente possa avere avuto la concreta ed effettiva disponibilità, indipendentemente dalla loro formale intestazione" (Cass., sez. V, 14 novembre 2003, n. 17243 — **riportata in massima a pag. 940**). Dalla pronuncia si evince che l'acquisizione di notizie e documenti relativi a conti correnti bancari intestati a terzi, deve essere preceduta dall'allegazione delle situazioni che siano potenzialmente idonee ad evidenziarne la difformità della intestazione sostanziale, (Cass., sez. I, 2 marzo 1999, n. 1728 — **riportata in massima a pag. 934**), così riconoscendo, la possibilità di estendere l'accertamento anche a soggetti diversi dal contribuente e di fatto prescindendo da limitazioni nominative, tutte le volte in cui emergano indizi che possano far presumere ricchezza o manifestazione di capacità contributiva, da parte del soggetto verificato mediante ricorso all'imputazione formale a soggetti diversi. Per quanto concernono invece i limiti di utilizzabilità degli elementi e dati raccolti ed il loro profilo probatorio, i giudici di legittimità hanno riconosciuto la possibilità di utilizzare le risultanze intestate a soggetti terzi "purché l'ufficio provi adeguatamente che quei de-

terminati movimenti risultanti sul conto personale del socio siano in realtà riferibili ad operazioni poste in essere dalla società" (Cass., sez. V, 14 novembre 2003, n. 17243 — **riportata in massima a pag. 940**). Ordunque, se la giurisprudenza della Corte di Cassazione da un lato si è dimostrata sensibile a seguire le conclusioni investigative dell'amministrazione finanziaria, dall'altro lato ha preteso che l'operazione di ribaltamento dal titolare formale del conto al reale possessore del flusso finanziario, fosse dimostrata non in base ad un mero automatismo ma, piuttosto, sulla base di una prova che, attraverso riscontri di fatto o per mezzo di presunzioni gravi, precise e concordanti, permettesse di riscontrare la natura fittizia dell'intestazione e la sostanziale riferibilità al contribuente verificato. Insomma le norme sull'accertamento bancario, non autorizzano una automatica applicazione delle presunzioni nei confronti di soggetti terzi, solo perché al medesimo legati da vincoli familiari o commerciali, occorrendo la prova della sostanziale imputabilità al soggetto verificato "... eventualmente avvalendosi degli indizi ricavabili da tali vincoli, che l'intestazione a terzi sia fittizia, cioè esprima un'apparenza voluta per far risultare come altrui operazioni in realtà compiute dal contribuente, o comunque sia superata, in relazione alle circostanze del caso concreto, dalla sostanziale imputabilità al contribuente medesimo delle posizioni creditorie e debitorie annotate sui conti" (Cass., sez. V, 28 giugno 2001, n. 8826 — **riportata in massima a pag. 935**). Ai fini di tale prova, la Suprema Corte ha offerto un variegato ventaglio di soluzioni ermeneutiche, oscillando tra alcune interpretazioni, meno ricorrenti, in cui è stato ritenuto sufficiente il semplice fatto notorio (come per il caso, della ristretta base societaria o della contiguità sociale anche di tipo affettivo, che lega i vari soggetti coinvolti dall'indagine fiscale (Cass. sez. V, 1 aprile 2003, n. 4987 — **riportata in massima a pag. 937, e integralmente in "Finanza & Fisco" n. 22/2003, pag. 2243**; Cass., sez. V, 17 giugno 2002, n. 8683 — **riportata in massima a pag. 936, e integralmente in "Finanza & Fisco" n. 27/2002, pag. 2601**) ad altre pronuncie, in cui la dimostrazio-

Nota (10) — Conformemente (Cass., sez. V, 29 marzo 2002, n. 4601 — **riportata in massima a pag. 936, e integralmente in "Finanza & Fisco" n. 27/2002, pag. 2608**; Conformi: Cass., 29 marzo 2003, n. 8614; Cass. Sez. V, 26 febbraio 2002, n. 2814 — **riportata in massima a pag. 936**; Cass., sez. V, 18 gennaio 2002, n. 518 — **riportata in massima a pag. 935**).

ne delle ragioni dell'amministrazione, è stata subordinata all'allegazione di quegli elementi presuntivi che presentassero i requisiti della gravità, precisione e concordanza ai sensi dell'articolo 2729 del codice civile (Cass., sez. V, 26 marzo 2003, n. 4423 — **riportata in massima a pag. 937, e integralmente in "Finanza & Fisco" n. 22/2003, pag. 2241**). Secondo il primo orientamento, meno garantista, sarebbe, quindi pienamente legittima l'indagine e l'acquisizione dei dati relativi ai movimenti bancari del coniuge di un contribuente, in quanto rappresenterebbe un espediente "normale" l'intestazione a suo nome di un conto corrente, quando il contribuente sia soggetto a verifiche fiscali e una volta acquisiti i dati, si determinerebbe un automatico recupero di imponibile, con correlativa inversione dell'onere probatorio (sentenza n. 8683 del 17 giugno 2002 — **riportata in massima a pag. 936, e integralmente in "Finanza & Fisco" n. 27/2002, pag. 2601**; Cass., 1° luglio 2003, n. 10375; Cass. 5 settembre 2003, n. 12980). Altra giurisprudenza, anch'essa favorevole all'amministrazione, ha rilevato invece che in materia societaria il rapporto intercorrente tra socio amministratore e società amministrata è talmente stretto da realizzarne una sostanziale identità, tale così da giustificare l'automatismo soci uguale società "... pur ... concettualmente distinta dai suoi singoli componenti, finisce pur sempre per identificarsi sostanzialmente con costoro, sicché un'eventuale indagine che volesse esperirsi nei confronti dell'ente non potrebbe che essere svolta anche nei confronti dei singoli soci." (Cass. 24 febbraio 2001, n. 2738 — **riportata in massima a pag. 935**). Altro orientamento ritiene poi che l'utilizzabilità delle risultanze concernenti il socio nei confronti della società cui il medesimo appartiene, è condizionata alla prova della sostanziale riferibilità dei conti al soggetto verificato "... l'ufficio accertatore può, ai predetti fini, utilizzare anche i conti intestati a soggetti che si trovino in una particolare relazione con la società, ma a tali ipotesi non è consentito estendere il rigido meccanismo di presunzione impositiva previsto dall'articolo 32, primo comma, n. 2) e n. 7) del D.P.R. n. 600 del 1973. (Cass.,

sez. V, 30 gennaio 2004, n. 1792; Cass., sez. V, 14 novembre 2003, n. 17243 — **riportata in massima a pag. 940**; Cass., sez. V, 18 settembre 2003, n. 13819 — **riportata in massima a pag. 939, e integralmente in "Finanza & Fisco" n. 42/2003, pag. 4409**; Cass., sez. V, 12 settembre 2003, n. 13391 — **riportata in massima a pag. 938**). La disposizione normativa prevede infatti che i dati e gli elementi risultanti da conti correnti bancari o postali "sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti ... se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili", restando in capo al contribuente l'onere di provare il contrario (11). Orbene, per quanto concerne la **co-intestazione** del conto, appare logico che dovrà essere lo stesso contribuente, a dover spiegare quali movimentazioni non siano a lui ascrivibili, tornando con ciò in auge la nostra supposta necessità del preventivo contraddittorio. Più problematica appare invece la contestazione di rapporti bancari intestati a terzi ma comunque utilizzati dal contribuente verificato. In queste circostanze si registrano difformità comportamentali degli uffici che involgono sia la fase connessa alle autorizzazioni delle indagini finanziarie, sia la fase connessa all'utilizzazione dei dati e delle informazioni acquisite. In particolare per quanto concerne l'autorizzazione, appare necessario che sia l'amministrazione a dover evidenziare le motivazioni in base alle quali si ritiene che quel conto, nominalmente intestato a terzi, sia da ricondursi in tutto o in parte nella sfera dell'attività di impresa o di lavoro autonomo svolta dal contribuente sottoposto a controllo. Infatti sotto questo profilo, la giurisprudenza appare orientata nel censurare le condotte volte a provare a posteriori, che i conti e rapporti intestati a terzi, siano riconducibili al contribuente verificato, poiché è all'atto dell'autorizzazione, che l'amministrazione finanziaria deve motivare tale collegamento, stante la inapplicabilità della presunzione legale, in carenza della ascrivibilità delle movimentazioni bancarie al soggetto verificato (Cass. nn. 8826/2001 — **riportata in massima a pag. 935, 6232/2003** — **riportata in massima a pag. 938, e integralmente**

Nota (11) — *Ex pluribus*: Cassazione nn. 28324/2005 — **riportata in massima a pag. 940, 3115/2006** — **riportata in massima a pag. 940, 19920/2006** — **riportata in massima a pag. 940, 14018/2007** — **riportata in massima a pag. 941, 2450/2007**.

in “Finanza & Fisco” n. 22/2003, pag. 2250). La stessa Corte ha poi recentemente chiarito che le risultanze così acquisite, potranno essere introdotte in giudizio dall’Amministrazione solo se essa è in grado di “indicare gli elementi concreti, diversi dalla semplice relazione con l’intestatario, che collegano il conto al contribuente” (Cassazione Ordinanza 14/11/2008, n. 27186 — **riportata in massima a pag. 955, e integralmente in “Finanza & Fisco” n. 44/2008, pag. 3926**). Quindi se è vero che i prelievi e i versamenti non giustificati generano ricavi presunti in capo al contribuente verificato, è altrettanto vero che l’acquisizione e l’utilizzo della documentazione bancaria richiede il rispetto di determinate accortezze, (*recitius*, regole e procedure), stante l’assenza di una fonte legale che rechi una presunzione tale da renderne l’automatica utilizzabilità nei confronti di soggetti terzi.

Conclusioni

È indubbio, come sostiene la tesi erariale, che nel nostro ordinamento tributario il contraddittorio costituisce principio basilare della fase contenziosa in sede giudiziaria, ma non, salvo alcune eccezioni, della fase amministrativa che precede l’accertamento. Esiste, però, una ragione di “giustizia”, che richiede il contraddittorio prima dell’accertamento “ban-

cario”, che rispetto a tutte le altre forme di indagini ha un carattere di specialità. La specialità consiste nel fatto che sui versamenti e sui prelievi nei conti bancari la legge radica una presunzione di ricavo o compenso, presunzione particolarmente gravosa ove si cumuli la presunzione di reddito relativa sia ai versamenti, sia ai prelievi. Pertanto, ci sia permesso, non condividere la tesi che non considera rilevante il contraddittorio quale elemento essenziale per il corretto utilizzo dello strumento presuntivo dell’accertamento bancario. Sul punto si auspica anche che, il Supremo Collegio, nell’esercizio della propria funzione nomofilattica rielabori e coordini i propri arresti stabilendo espressamente la sua chiara rilevanza ed importanza, sancendone la sua obbligatorietà e ciò in funzione di una lettura sistematica dell’ordinamento ed in ossequio ai precedenti vincolanti della Corte di Giustizia UE. In ogni caso ci si auspica che anche a seguito dell’accertamento bancario la tassazione avvenga sulla reale capacità contributiva come precedentemente specificato. Tale necessità appare ancor più impellente per evitare che l’indagine bancaria si trasformi da legittimo mezzo istruttorio, in arbitrario e del tutto illegittimo mero strumento di recupero di materia imponibile, in spregio al diritto di difesa ed al principio di capacità contributiva.

**NELLE PAGINE SEGUENTI SI RIPORTANO LE MASSIME
RICHIAMATE DALL’AUTORE**



LE MASSIME^(*) RICHIAMATE DALL'AUTORE

*CAS - Sez. I - Sentenza n. 1728 del 02/03/1999
Presidente: Cantillo M., Relatore: Graziadei G.*

IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Accertamento e riscossione - Attribuzione e poteri degli Uffici IVA - Accessi, ispezioni, verifiche- Contestazione di violazioni ad una società - Notizie e documenti relativi a conti correnti intestati ai soci - Acquisizione - Legittimità - Presupposto - Rispondenza dei risultati delle indagini alle previsioni - Rilevanza - Art. 51, del DPR 26/10/1972, n. 633 - Art. 18, della L 30/12/1991, n. 413

IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Accertamento e riscossione - Attribuzioni e poteri degli Uffici IVA - Accessi, ispezioni, verifiche - In genere - Modifiche all'art. 51 del DPR n. 633/72, introdotte dall'art. 18 della legge n. 413 del 1991 - Portata - Applicabilità della nuova disciplina alle iniziative ispettive ed accertatorie successive all'entrata in vigore dell'art. 18 della legge n. 413/91, ma relative a periodi di imposta antecedenti - Ammissibilità

IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Accertamento e riscossione - Attribuzione e poteri degli uffici IVA - Accessi, ispezioni, verifiche - Autorizzazioni - Ispezione - Finalità - Autorizzazione dell'accesso ai locali dell'impresa ex art. 52 del DPR n. 633/72 - Portata - Imposizione di limitazioni alla ispezione diverse da quelle attinenti al potere di accertamento - Esclusione - Art. 52, del DPR 26/10/1972, n. 633

In tema di IVA, rispetto a violazioni che vengano contestate ad una società, sul presupposto che essa sia soggetto di imposta e non mero schermo dissimulante un'attività imprenditoriale altrui, la legittimità dell'acquisizione di notizie e documenti relativi a conti correnti bancari intestati a soci postula il carattere fittizio o comunque formale di tale intestazione, nel senso della imputabilità dei conti medesimi alla società. Per la regolarità formale di tali atti è sufficiente l'allegazione di situazioni potenzialmente

evidenziatrici di detta difforme intestazione sostanziale; mentre la rispondenza dei risultati dell'indagine, rispetto alle previsioni che l'hanno giustificata, è rilevante ai diversi fini della valutazione degli elementi acquisiti a sostenere la pretesa impositiva.

In tema di IVA, l'art. 18 della legge 30 dicembre 1991 n. 413, il quale, modificando l'art. 51 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, ha rimosso limitazioni e reso più agevole la facoltà degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto o della guardia di finanza di assumere notizie e copie di documenti presso gli istituti di credito, non interferisce sul rapporto tributario, non introduce infrazioni o sanzioni prima non previste, né tocca l'onere dell'Amministrazione di provare la pretesa impositiva, ma si occupa soltanto delle attività d'indagine ed accertamento. Ne consegue che la portata innovativa e la carenza di una previsione di retroattività non precludono la piena applicabilità della norma per le iniziative ispettive ed accertatorie, che siano posteriori alla sua entrata in vigore, ma relative a periodi d'imposta anteriori.

Vedi Cass. 5558/96, 918/97

L'atto di autorizzazione dell'accesso ai locali dell'impresa, reso ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 in esito a valutazione della necessità di incidere sull'andamento e sulla riservatezza della gestione imprenditoriale al fine di riscontrare eventuali evasioni ed infrazioni alla disciplina dell'IVA, non circoscrive l'ambito dell'ispezione all'epoca del verificarsi dei fatti apprezzati per detta valutazione; l'ispezione medesima resta rivolta a scoprire violazioni, non solo a fornire conforto dimostrativo alle inosservanze al momento conosciute o sospettate, di modo che non subisce, sotto il profilo temporale, limitazioni diverse da quelle attinenti al potere di accertamento, e, una volta che sia autorizzata sulla scorta dei dati a disposizione, può investire anche circostanze diverse, influenti per la revisione delle posizioni del contribuente, nell'arco di tempo in cui è esercitabile detto potere.

Vedi Cass. 153/96

(*) Salvo diversa indicazione Massime elaborate dal Massimario della Corte di Cassazione.

CAS - Sez. V - Sentenza n. 2738 del 24/02/2001

Presidente: Carbone V., Relatore: Amari E.

IVA (Imposta sul valore aggiunto - Accertamento e riscossione - Attribuzioni e poteri degli uffici IVA - Richiesta di dati, notizie, documenti - Soci di società di persone - Qualità di imputati in sede penale - Indagini esperite nei loro confronti - Utilizzazione a fini fiscali nei confronti della società - Legittimità - Fondamento - Art. 63, del DPR 26/10/1972, n. 633

In tema di accertamento e riscossione dell'IVA, è del tutto legittima l'utilizzazione, nei confronti di una società di persone (nella specie, una SNC), dei risultati delle indagini esperite nei confronti dei singoli soci in sede penale, atteso che la società stessa, pur concettualmente distinta dai suoi singoli componenti, finisce pur sempre per identificarsi sostanzialmente con costoro, sì che un'eventuale indagine che volesse esperirsi nei confronti dell'ente non potrebbe che essere svolta anche nei confronti dei singoli soci (nella specie, si trattava dell'utilizzazione, in sede fiscale, delle indagini svolte, in sede penale, sui conti correnti bancari di pertinenza di tre dei soci della SNC).

Conf. Cass. 516/94

CAS - Sez. V - Sentenza n. 8457 del 21/06/2001

Presidente: Delli Priscoli M., Relatore: Graziadei G.

IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Accertamento e riscossione - Attribuzioni e poteri degli uffici IVA - Accessi, ispezioni, verifiche - Dichiarazione del contribuente - Rettifica su basi presuntive - Dati relativi ai movimenti di conti bancari cointestati al contribuente e ad un terzo - Utilizzazione - Ammissibilità - Acquisizione dei dati tramite la Guardia di Finanza - Rilevanza ostativa - Esclusione - Artt. 51 e 63 del DPR 26/10/1972, n. 633

In tema di IVA, l'art. 51 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 consente all'amministrazione finanziaria di rettificare su basi presuntive la dichiarazione del contribuente utilizzando i dati relativi ai movimenti su conti bancari anche se si tratta di conti cointestati al contribuente e ad altro soggetto ed anche se acquisiti tramite la Guardia di Finanza, atteso che i movimenti bancari, per i quali il comma secondo nn. 2 e 7 di detta norma contempla il potere dell'Ufficio di acquisire notizie dagli istituti di credito e di presumere il riferimento ad operazioni tassabili in assenza di prova contraria, sono quelli dei conti "intra-

nuti" dal contribuente, vale a dire dei conti le cui poste attive o passive siano al medesimo imputabili, e tali caratteri sussistono anche per i conti congiuntamente intestati al contribuente e ad un terzo, non toccando la cointestazione, nei rapporti esterni, la posizione di ciascuno dei cointestatari di creditore o debitore, rispetto a tutte le operazioni annotate.

Vedi Cass. 2435/2001

CAS - Sez. V - Sentenza n. 8826 del 28/06/2001

Presidente: Delli Priscoli M., Relatore: Graziadei G.

IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Accertamento e riscossione - Attribuzioni e poteri degli uffici IVA - Accessi, ispezioni, verifiche - Amministrazione finanziaria - Dati relativi ai movimenti su conti bancari intestati esclusivamente a terzi, ancorché legati al contribuente da vincoli familiari o commerciali - Utilizzabilità - Esclusione - Limiti - Art. 51, del DPR 26/10/1972, n. 633

In tema di IVA, l'art. 51, secondo comma, nn. 2 e 7 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 — che accorda all'ufficio il potere di richiedere agli istituti di credito notizie dei movimenti sui conti bancari intrattenuti dal contribuente e di presumere la loro inerenza ad operazioni imponibili, ove non si deduca e dimostri che i movimenti medesimi siano stati conteggiati nella dichiarazione annuale o siano ricollegabili ad atti non soggetti a tassazione — non trova applicazione con riguardo a conti bancari intestati esclusivamente a persone diverse, ancorché legate al contribuente da vincoli familiari o commerciali, salvo che l'ufficio opponga e poi provi in sede giudiziale che l'intestazione a terzi è fittizia o comunque è superata, in relazione alle circostanze del caso concreto, dalla sostanziale imputabilità al contribuente medesimo delle posizioni creditorie e debitorie annotate sui conti.

Vedi Cass. 1728/99

CAS - Sez. V - Sentenza n. 518 del 18/01/2002

Presidente: Saccucci B., Relatore: Tirelli F.

ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamenti e controlli - Poteri degli uffici delle imposte - Dati ed elementi risultanti da conti correnti bancari - Modifiche al DPR n. 600 del 1973 introdotte

dall'art. 18 della legge n. 413 del 1991 - Applicazione a periodi d'imposta anteriori all'entrata in vigore della nuova disciplina - Legittimità - Movimenti bancari - Imputazione diretta a ricavi, anche in assenza di ulteriori elementi di riscontro - Ammissibilità - Prova contraria - Onere del contribuente - Art. 32, del DPR 29/09/1973, n. 600 - Art. 18, della L 30/12/1991, n. 413

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la disciplina in materia di accesso ai dati bancari introdotta dall'art. 18 della legge 30/12/1991, n. 413 - il quale ha, fra l'altro, modificato gli artt. 32 e 33 del DPR 29/09/1973, n. 600 -, poiché non interferisce sul rapporto tributario, nè tocca l'onere dell'Amministrazione di provare la pretesa impositiva, ma si occupa soltanto dell'attività d'indagine e di accertamento, deve ritenersi pienamente applicabile anche alle iniziative ispettive relative a periodi d'imposta anteriori all'entrata in vigore della citata legge n. 413 del 1991. I dati e gli elementi risultanti dai conti correnti bancari, in virtù della presunzione contenuta nella citata normativa, possono essere direttamente imputati a ricavi, senza necessità di ulteriori elementi di riscontro, salva la prova contraria da parte del contribuente.

Vedi Cass. 1728/99, 9103/2001, 11778/2001

CAS - Sez. V - Sentenza n. 2814 del 26/02/2002

Presidente: Saccucci B., Relatore: Amari E.

ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamenti e controlli - Poteri degli uffici delle imposte - Versamenti su conti correnti bancari - Imputazione a ricavi conseguiti nell'attività d'impresa - Ammissibilità - Prova contraria - Onere del contribuente - Contraddittorio precontenzioso - Necessità - Esclusione - Art. 32, del DPR 29/09/1973, n. 600

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, è legittima, in virtù della presunzione di cui all'art. 32 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600, l'imputazione dei versamenti operati su conti correnti bancari a ricavi conseguiti dal contribuente nella propria attività d'impresa, e spetta al contribuente medesimo fornire, in sede amministrativa o contenziosa, la prova contraria, senza necessità per l'amministrazione di instaurare un contraddittorio precontenzioso.

Vedi Cass. 11094/99, 14191/2000, 9103/2001, 15447/2001

CAS - Sez. V - Sentenza n. 4601 del 29/03/2002

Presidente: Cantillo M., Relatore: Meloncelli A.

ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamenti e controlli - Poteri degli uffici delle imposte - Movimenti dei conti correnti bancari del professionista - Imputazione diretta a ricavi - Ammissibilità - Prova contraria - Onere del contribuente - Utilizzazione dei dati raccolti condizionata alla previa instaurazione del contraddittorio - Esclusione - Artt. 32 e 39, del DPR 29/09/1973, n. 600 - Art. 18, della L 30/12/1991, n. 413

In tema di accertamento delle imposte sui redditi ai sensi degli artt. 32 e 39 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600, i dati raccolti dall'Ufficio in sede di accesso ai conti correnti bancari di un professionista consentono, in virtù della presunzione contenuta nella detta normativa, di imputare gli elementi da essi risultanti direttamente a ricavi dell'attività di lavoro autonomo svolta dal medesimo, salva la possibilità per il contribuente di provare che determinati accrediti non costituiscono proventi della detta attività. Né la legittimità della utilizzazione, da parte dell'amministrazione finanziaria, dei movimenti dei conti correnti bancari è condizionata alla previa instaurazione del contraddittorio con il contribuente sin dalla fase dell'accertamento, atteso che il citato art. 32 prevede il contraddittorio come oggetto di una mera facoltà dell'amministrazione tributaria, non di un obbligo.

Vedi Cass. 11094/99, 518/2002

CAS - Sezione V - Sentenza n. 8683 del 17/06/2002

Presidente: Saccucci B., Relatore: Di Nubila V.

ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamenti e controlli - Poteri degli uffici delle imposte - Conti correnti bancari del coniuge del contribuente - Acquisizione - Potere - Sussistenza - Fondamento - Art. 32, del DPR 29/09/1973, n. 600

Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi, gli uffici Finanziari, previa autorizzazione della direzione regionale delle entrate, possono acquisire, a norma dell'art. 32, n. 7, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600, copia dei conti bancari intrattenuti con il contribuente, con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti, comprese le garanzie prestate da terzi, nonché ulteriori dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi a tali conti (facendo applicazione di tale principio, in ra-

gione della connessione e della inerenza al contribuente, è stata ritenuta legittima l'indagine e l'acquisizione dei dati relativi ai conti correnti intestati esclusivamente al coniuge del contribuente stesso).

Vedi Cass. 8826/2001

CAS - Sez. V - Sentenza n. 4423 del 26/03/2003

Presidente: Saccucci B., Relatore: Cicala M.

ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamenti e controlli - Poteri degli uffici delle imposte - Dati ed elementi risultanti da conti bancari intestati a terzi - Utilizzazione - Ammissibilità - Condizioni - Possibilità per il contribuente di introdurre in giudizio dichiarazioni extraprocessuali rese dai terzi a suo favore - Riconoscimento - Art. 32, del DPR 29/09/1973, n. 600 - Art. 7, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, legittimamente l'amministrazione finanziaria, nel procedere alla ricostruzione del reddito del contribuente, utilizza dati derivanti da movimenti bancari relativi a conti intestati a terzi (senza necessità di contestare tali dati al contribuente o al terzo), purché fornisca in giudizio la prova, anche presuntiva, che detti movimenti bancari, formalmente intestati al terzo, siano in realtà attribuibili al contribuente. D'altra parte, va riconosciuta la possibilità per quest'ultimo, in un sistema processuale fondato sulla parità delle parti, di introdurre in giudizio eventuali dichiarazioni extraprocessuali del terzo a suo favore, ancorché rilasciate al contribuente stesso o a chi lo assiste.

Vedi Cass. 8826/2001, 2980/2002, 4269/2002

CAS - Sez. V - Sentenza n. 4987 del 01/04/2003

Presidente: Riggio U., Relatore: Di Blasi A.

IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Accertamento e riscossione - Attribuzioni e poteri degli uffici IVA - Acquisizione di copia dei conti bancari del contribuente - Autorizzazione dell'ispettore compartimentale o del comandante di zona della guardia di finanza - Mancanza - Conseguenze - Inutilizzabilità dei dati acquisiti - Esclusione - Art. 51, del DPR 26/10/1972, n. 633

CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Attribuzione e poteri degli uffici IVA - Elementi di prova irrualmente acquisiti - Utilizzabilità a fini di accertamento tributario - Sussiste

IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Accertamento e riscossione - Attribuzioni e poteri degli uffici IVA - Accertamento nei confronti di una società di persone - Acquisizione ed utilizzazione di dati bancari relativi a conti intestati ai soci - Legittimità - Fondamento - Art. 51, del DPR 26/10/1972, n. 633

IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Oggetto - Prestazione di servizi - Esenzioni - Prestazioni per cure mediche e paramediche rese da soggetto non abilitato all'esercizio della professione o arte sanitaria - Assoggettamento ad imposta - Legittimità - Art. 10, del DPR 26/10/1972, n. 633

In tema di IVA, la mancanza della autorizzazione dell'ispettore compartimentale (o, per la guardia di finanza, del comandante di zona) prevista dall'art. 51, secondo comma, n. 7, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ai fini della richiesta di acquisizione, dagli istituti di credito, di copia dei conti bancari intrattenuti con il contribuente, non preclude l'utilizzabilità dei dati acquisiti, atteso che la detta autorizzazione attiene ai rapporti interni e che in materia tributaria non vige il principio (presente nel codice di procedura penale) della inutilizzabilità della prova irrualmente acquisita, salvi i limiti derivanti da eventuali preclusioni di carattere specifico.

Cass. 8344/2001

In tema di IVA, in caso di accertamenti concernenti una società di persone, l'acquisizione ed utilizzazione dei dati bancari, ai sensi dell'art. 51, secondo comma, nn. 2 e 7, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non deve essere limitata ai conti intestati alla società, ma può riguardare anche quelli formalmente intestati a soggetti diversi, ove legati alla società da particolari rapporti, quali i soci amministratori, atteso che il rapporto intercorrente tra questi ultimi e la società amministrata è talmente stretto da realizzare una sostanziale identità di soggetti, tale da giustificare automaticamente, salvo prova contraria, l'utilizzazione dei dati raccolti.

Cass. 2738/2001, 8826/2001, 2980/2002

In tema di IVA, le prestazioni per cure mediche e paramediche rese alla persona nell'esercizio delle professioni ed arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'art. 99 T.U.L.S. sono, in applicazione dell'art. 10,

n. 18, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, esenti dall'imposta solo se effettuate da soggetti abilitati al rispettivo esercizio, trattandosi di requisito espressamente contemplato dalla norma, in mancanza del quale la prestazione non assume, sul piano normativo, carattere sanitario.

Conf. 5984/2001, 7411/2001, 7422/2001

CAS - Sez. V - Sentenza n. 6232 del 18/04/2003

Presidente: Cristarella Orestano F, Relatore: Ragonesi V.

CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Procedimento - Avviso di accertamento - Motivazione "per relationem" al processo verbale - Sufficienza - Condizioni - Specificazione delle prove - Onere dell'Amministrazione - Sussistenza - Esclusione - Art. 56, del DPR 26/10/1972, n. 633

IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Accertamento - Attribuzioni e poteri degli uffici IVA - Accessi, ispezioni, verifiche - Dati relativi ai movimenti su conti bancari intestati esclusivamente a terzi, ancorché legati al contribuente da vincoli familiari o commerciali - Utilizzabilità - Esclusione - Limiti - Art. 51, del DPR 26/10/1972, n. 633

IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Accertamento - Attribuzioni e poteri degli uffici IVA - Richiesta di dati, notizie, documenti - Natura amministrativa - Configurabilità - Principio del contraddittorio - Operatività - Esclusione - Convocazione del contribuente - Facoltà discrezionale - Obbligo - Insussistenza - Art. 51, del DPR 26/10/1972, n. 633

In tema di contenzioso tributario, l'avviso di accertamento — che ha carattere di "*provocatio ad opponendum*" e soddisfa l'obbligo di motivazione, ai sensi dell'art. 56 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'"*an*" ed il "*quantum debeat*" — deve ritenersi correttamente motivato ove faccia riferimento ad un processo verbale di constatazione della guardia di finanza regolarmente notificato o consegnato all'intimato. Ne consegue che, ai sensi della citata norma, l'Amministrazione non è tenuta ad includere nell'avviso di accertamento notizia delle prove poste a fondamento del verificarsi di taluni fatti, né di riportarne, sia pur sinteticamente, il contenuto.

Vedi Cass. 8685/93, 5506/96, 10812/96, 2943/98

In tema di IVA, l'art. 51, secondo comma, nn. 2 e 7 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 — che accorda all'ufficio il potere di richiedere agli istituti di credito notizie dei movimenti sui conti bancari intrattenuti dal contribuente e di presumere la loro inerenza ad operazioni imponibili, ove non si deduca e dimostri che i movimenti medesimi siano stati conteggiati nella dichiarazione annuale o siano ricollegabili ad atti non soggetti a tassazione — trova applicazione unicamente ai conti intestati o cointestati al contribuente, mentre non trova applicazione con riguardo a conti bancari intestati esclusivamente a persone diverse, ancorché legate al contribuente da vincoli familiari o commerciali, salvo che l'ufficio opponga e poi provi in sede giudiziale che l'intestazione a terzi è fittizia o comunque è superata, in relazione alle circostanze del caso concreto, dalla sostanziale imputabilità al contribuente medesimo delle posizioni creditorie e debitorie annotate sui conti.

Vedi Cass. 8826/2001

Cass. 1728/99, 8457/2001

In tema di imposta sul valore aggiunto, l'attività di accertamento degli uffici finanziari, avendo natura amministrativa, pur dovendo svolgersi nel rispetto delle previste cautele per evitare arbitri e la violazione di fondamentali diritti del contribuente, non è retta dal principio del contraddittorio e l'art. 51, secondo comma, n. 2, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633, nel prevedere la convocazione del contribuente con l'invito al medesimo a fornire dati, notizie e chiarimenti in ordine alle operazioni annotate nei conti bancari, attribuisce all'Amministrazione una mera facoltà al fine di acquisire elementi istruttori e non un obbligo. Ne consegue che le risultanze emerse dall'attività di verifica, prodromica all'emissione dell'avviso di rettifica, possono costituire valido supporto probatorio della pretesa impositiva a tale avviso sottesa anche in mancanza di immediata contestazione al contribuente in sede di verifica.

Contra Cass. 9946/2000, 3128/2001, 4273/2001, 8422/2002

CAS - Sez. V - Sentenza n. 13391 del 12/09/2003

Presidente: Giustiniani V., Relatore: Schirò S.

ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamenti e controlli - Rettifica delle dichiarazioni - Accertamento nei confronti di società di capitali - Dati risultanti dai conti correnti bancari - Utilizzabilità - Limitazione a quelli formalmente

intestati alla società - Esclusione - Conti formalmente intestati ai soci e agli amministratori - Estensione - Condizioni - Sostanziale riferibilità all'ente dei conti - Prova - Anche per presunzioni - Art. 37, del DPR 29/09/1973, n. 600

ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamenti e controlli - Poteri degli uffici delle imposte - Accertamento nei confronti di una società di capitali - Conti correnti bancari intestati ai soci - Acquisizione - Potere - Sussistenza - Art. 37, del DPR 29/09/1973, n. 600

In sede di rettifica e di accertamento d'ufficio delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 37, terzo comma, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600, l'utilizzazione dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non può ritenersi limitata, in caso di società di capitali, ai conti formalmente intestati all'ente, ma riguarda anche quelli formalmente intestati ai soci, amministratori o procuratori generali, allorché risulti provata dall'Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell'intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all'ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati.

Vedi Cass. 2980/2002

Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi, gli uffici finanziari, previa autorizzazione della direzione regionale delle entrate, possono acquisire, a norma dell'art. 32, n. 7, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600, copia dei conti bancari intrattenuti con il contribuente, con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti, comprese le garanzie prestate da terzi, nonché ulteriori dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi a tali conti (facendo applicazione di tale principio, è stata ritenuta legittima l'acquisizione dei dati relativi ai rapporti bancari dei soci della società di capitali destinataria dell'accertamento).

Conf. Cass. 8683/2002

CAS - Sez. V - Sentenza n. 13819 del 18/09/2003

Presidente: Favara U., Relatore: Del Core S.

ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamenti e controlli - Avviso di accertamento - Motivazione - Accertamento di maggiore imponibile su base presuntiva - Libretti di deposito a risparmio al portatore in possesso di soci - Movimentazione -

Riferibilità in via presuntiva a operazioni eseguite dalla società - Ammissibilità - Condizioni - Artt. 39 e 42, del DPR 29/09/1973, n. 600 - Art. 2729 c.c.

ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamenti e controlli - Poteri degli uffici delle imposte - Accertamento nei confronti di società di persone - Dati ed elementi risultanti da "conti" bancari intestati ai soci - Utilizzazione - Legittimità - Condizioni - Artt. 32 e 37, del DPR 29/09/1973, n. 600

ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamenti e controlli - Poteri degli uffici delle imposte - Richiesta ad aziende e istituti di credito ex art. 32 DPR n. 600 del 73 - "Conti intrattenuti con il contribuente" - Nozione - Portata - Libretti di deposito a risparmio nominativi o al portatore - Inclusione - Art. 32, del DPR 29/09/1973, n. 600

Ai fini dell'accertamento in rettifica delle imposte sui redditi, le movimentazioni annotate su libretti di deposito a risparmio al portatore in possesso di soci ben possono essere riferite, in presenza di presunzioni gravi, precise e concordanti, ad operazioni eseguite dalla società in evasione di imposta soprattutto se trattasi di società in nome collettivo, non essendo l'attività imprenditoriale di una tale società - che pur con una propria autonomia patrimoniale è priva di personalità giuridica - imputabile ad una individualità soggettiva distinta dal singolo socio.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'utilizzazione dei movimenti dei "conti" intestati ai soci o nella disponibilità di questi ai fini della rettifica del reddito dichiarato dalla società implica che l'amministrazione finanziaria provi, anche tramite presunzioni, il carattere fittizio dell'intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all'ente delle posizioni annotate sui conti medesimi (nella fattispecie la Suprema Corte ha peraltro escluso la operatività della presunzione *iuris tantum* prevista dall'art. 32, primo comma, numeri 2 e 7 D.P.R. n. 600/1973 in relazione ai movimenti annotati su libretti di deposito a risparmio al portatore, intestati a nomi di fantasia o privi di intestazione, trovati in possesso di un socio di una società in nome collettivo).

Nella formula «*conti intrattenuti con il contribuente*» adoperata dal legislatore nell'art. 32, primo comma, n. 7 del D.P.R. 29/09/1973 n. 600 - che accorda all'amministrazione finanziaria il potere di presumere la inerenzia dei movimenti annotati su detti conti ad operazioni non contabilizzate e rivelatrici della produzione di maggiori ricavi, ove il contribuente non fornisca la prova contraria -

possono farsi rientrare i libretti di deposito a risparmio che, pur costituendo titoli di credito, se al portatore, e documenti di legittimazione, se nominativi, implicano, al pari dei conti correnti (semplici), un rapporto di deposito tra banca e cliente.

CAS - Sez. V - Sentenza n. 17243 del 14/11/2003

Presidente: Giustiniani V., Relatore: Ferrara E.

IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Accertamento e riscossione - Attribuzioni e poteri degli uffici IVA - Accertamento nei confronti di una società di persone - Risultanze di conti bancari intestati ad uno dei soci - Utilizzazione - Legittimità - Condizioni - Art. 51, del DPR 26/10/1972, n. 633

In tema di IVA, nel caso di accertamento concernente una società di persone, l'ufficio finanziario può legittimamente utilizzare, nell'esercizio dei poteri ad esso attribuiti dall'art. 51, secondo comma, nn. 2 e 7, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633, le risultanze di conti correnti bancari intestati ad uno dei soci, purché provi adeguatamente che quei determinati movimenti risultanti sul conto personale del socio siano in realtà riferibili ad operazioni poste in essere dalla società.

Vedi Cass. 4987/2003, 6073/2003, 6232/2003

CAS - Sez. V - Sentenza n. 28324 del 21/12/2005

Presidente: Papa E., Relatore: Papa E.

IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Accertamento e riscossione - Attribuzioni e poteri degli uffici IVA - Richiesta di dati, notizie, documenti - Dati ed elementi risultanti da conti bancari - Ricostruzione delle operazioni imponibili - Presunzione legale relativa a favore del Fisco - Oggetto e portata - Prova contraria a carico del contribuente - Oggetto - Artt. 51, comma 2 e 54, del DPR 26/10/1972, n. 633

In tema di accertamento dell'IVA, la presunzione, stabilita dall'art. 51, secondo comma, n. 2, del DPR 26/10/1972, n. 633, secondo la quale i singoli dati ed elementi risultanti dai conti bancari sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dal successivo art. 54, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni im-

ponibili, ha un contenuto complesso, consentendo di riferire i movimenti bancari all'attività svolta in regime IVA, eventualmente dalla persona fisica, e di qualificare gli accrediti come ricavi e gli addebiti come corrispettivi degli acquisti; essa può essere vinta dal contribuente che offra la prova liberatoria che dei movimenti egli ha tenuto conto nelle dichiarazioni, o che questi non si riferiscono ad operazioni imponibili.

Vedi Cass. 3929/2002, 19947/2005

CAS - Sez. V - Sentenza n. 3115 del 13/02/2006

Presidente: Prestipino G., Relatore: Genovese FA.

ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamenti e controlli - Accertamento d'ufficio - Omessa dichiarazione del reddito - Accertamento d'ufficio - Metodo induttivo - Elementi utilizzabili - Presunzioni supersemplici - Ammissibilità - Effetti - Inversione dell'onere della prova - Artt. 39 e 41, del DPR 29/09/1973, n. 600

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, il potere-dovere dell'Amministrazione è disciplinato non già dall'art. 39, bensì dall'art. 41 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600, ai sensi del quale, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, l'Ufficio determina il reddito complessivo del contribuente medesimo; a tal fine, esso può utilizzare qualsiasi elemento probatorio e può fare ricorso al metodo induttivo, avvalendosi anche di presunzioni c.d. supersemplici - cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 38, terzo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973 -, le quali determinano un'inversione dell'onere della prova, ponendo a carico del contribuente la deduzione di elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito (risultante dalla somma algebrica di costi e ricavi) non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall'Ufficio.

Vedi Cass. 19174/2003, 23480/2004

CAS - Sez. V - Sentenza n. 19920 del 15/09/2006

Presidente: Prestipino G., Relatore: Botta R.

IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Accertamento e riscossione - Rettifica delle dichiarazioni - Omissioni

e false o inesatte indicazioni nella dichiarazione - Presunzioni - Corresponsione del canone di affitto dell'azienda del contribuente - Desunta dall'esistenza del relativo contratto - Prova liberatoria - Operatività - Fattispecie - Art. 54, comma 2, del DPR 26/10/1972, n. 633 - Artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.

In tema di accertamento dell'IVA, la presunzione semplice posta dall'art. 54, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in forza della quale dall'esistenza di un contratto di affitto (dell'azienda agricola del contribuente) l'ufficio finanziario aveva desunto la successiva corresponsione del relativo canone, può essere vinta solo da una concreta prova liberatoria, il cui onere incombe alla parte nei cui confronti è opposta la presunzione, e non da una mera affermazione di carattere generale, priva di ogni riscontro probatorio (nella specie, la S.C. ha ritenuto che considerare vinta la presunzione di corresponsione dei canoni dalla mera affermazione del contribuente circa le proprie difficoltà economiche e dalla mancata prova, da parte dell'amministrazione, dell'effettivo pagamento dei canoni, violasse il principio dell'inversione dell'onere della prova che l'uso delle presunzioni semplici determina).

Vedi Cass. 935/96, 2363/2005

CAS - Sez. V - Sentenza n. 14018 del 15/06/2007
Presidente: Saccucci B., Relatore: Cappabianca A.

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - Valutazione della base imponibile - Accertamento induttivo o sintetico - Annotazione su libro giornale non vidimato - Conseguenze - Accertamento sintetico del reddito -

Legittimità (fattispecie anteriore all'abrogazione dell'obbligo di vidimazione delle scritture contabili) - Art. 2215 c.c. - Art. 39, del DPR 29/09/1973, n. 600

ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - Sanzioni - Irregolare tenuta delle scritture contabili - Obbligo di bollatura del libro giornale - Soppressione dell'obbligo ad opera dell'art. 8 legge 383 del 2001 - Irretroattività - Conseguenze - Violazioni anteriormente commesse - Rilevanza ai fini dell'accertamento sintetico - Persistenza - Art. 2215 c.c. - Art. 39, del DPR 29/09/1973, n. 600

L'annotazione dei dati contabili su un libro giornale non vidimato priva di valore probatorio tale scrittura contabile, e legittima di conseguenza l'amministrazione erariale alla ricostruzione dell'imponibile in via induttiva anche sulla base di presunzioni semplici e con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (fattispecie anteriore alla modifica dell'art. 2215 cod. civ., ed alla conseguente abrogazione dell'obbligo di vidimazione delle scritture contabili).

Conf. Cass. 4174/88

L'abrogazione dell'obbligo della bollatura e della vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari (disposta dall'art. 8 della legge n. 383 del 2001), già prevista dall'art. 2215 cod. civ., è entrata in vigore il 25 ottobre 2001, senza effetto retroattivo. Da ciò consegue che le violazioni del suddetto obbligo, commesse prima di tale data, conservano il loro rilievo ai fini fiscali, e legittimano l'erario a procedere all'accertamento sintetico del reddito risultante da libri contabili non vidimati o vidimati posteriormente alle annotazioni.

Vedi Cass. 9451/2003